*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 189

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** Roma - Venerdì, 21 luglio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, approvato con decreto ministeriale in data 13 luglio 1953 e modificato con decreto ministeriale in data 13 luglio 1953 e modificato con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 aprile 1971 e dalla assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 aprile 1971;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

*Il Ministro*: COLOMBO

## Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE SCOPO PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Ravenna, fondata nel 1839 da una società di privati benemeriti cittadini, con la sanzione della Segreteria per gli affari interni dello Stato Pontificio in data 21 dicembre 1839, iniziò le operazioni il 1° marzo 1840 con un fondo di dotazione rappresentato da 100 azioni da 20 scudi romani ciascuna rimborsato nel 1847 ed ebbe riconoscimento giuridico con regio decreto 17 marzo 1861.

Essa ha sede legale in Ravenna, con uffici e dipendenze istituiti od istituendi a norma di legge.

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Emilia e Romagna.

E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (fondo di riserva ordinario, fondo di riserva straordinario e fondo di garanzia federale) e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

*a*) dal fondo di riserva ordinario;

*b*) dal fondo di garanzia federale;

*c*) dal fondo di riserva straordinario;

*d*) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

*e*) dal fondo per perdite eventuali;

*f*) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 90.

La qualità di socio si acquista per nomina dell'assemblea, su proposta:

*a*) del consiglio di amministrazione;

*b*) oppure di almeno 10 soci, mediante segnalazione che dovrà essere inviata alla presidenza con lettera raccomandata nel periodo 1° dicembre 31 dicembre di ciascun anno. Nei cinque giorni precedenti a quello dell'assemblea i soci potranno prendere visione, presso la presidenza dell'istituto, della lista dei candidati.

Il consiglio di amministrazione compila sulla base delle proposte di cui alle lettere *a*) e *b*) la lista dei candidati da presentare all'assemblea in numero non superiore a quello dei posti vacanti; essi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche, professionali e culturali.

Per conseguire la nomina a socio occorre il voto favorevole di due terzi degli intervenuti all'assemblea.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio, nè sugli utili della Cassa.

Non possono essere nominati soci:

*a*) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite.

*b*) i dipendenti in servizio della Cassa, o di qualsiasi altro istituto di credito;

*c*) coloro che non risultino residenti o domiciliati in comuni in cui la Cassa svolge la sua attività.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che senza giustificato motivo, non siano intervenuti all'assemblea in tre adunanze consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma 7°, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee. I corpi morali che figurano soci dalla fondazione dell'istituto potranno farsi rappresentare da uno dei loro membri appositamente delegato.

TITOLO TERZO

## ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

*a*) sulla elezione e decadenza dei soci;

*b*) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

*c*) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

*d*) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

*e*) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

*f*) sull'approvazione del bilancio;

*g*) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

*a*) approvazione del bilancio;

*b*) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

*c*) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne faccia domanda motivata, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con una ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sia presente almeno un quinto dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO QUARTO

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale.

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

3) coloro che abbiano cariche, o comunque appartengano ad istituti di credito operanti nella zona d'azione della Cassa. E' fatta eccezione per gli istituti dei quali la Cassa sia partecipante.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligaizoni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata.

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze.

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione.

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè dei servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuo superiore a lire un milione o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire un milione;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire un milione;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli Enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, due volte al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devone essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO QUINTO

## COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti o di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO SESTO

## PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO SETTIMO

## COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazioni delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente lo uno dall'altro.

TITOLO OTTAVO

## DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

*a*) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire con voto deliberativo alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

*b*) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa.

*c*) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

*d*) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

*e*) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

*f*) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

*g*) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

*h*) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

*i*) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

*l*) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

*m*) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO NONO

## PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzone generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

## TITOLO DECIMO

## FILIALI

### Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

## TITOLO UNDICESIMO

## OPERAZIONI PASSIVE

### Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

### Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

### Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con la facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta del curatore.

### Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

### Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

### Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

### Art. 40.

I movimenti versamenti e prelevamenti sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

### Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

### Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

### Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

### Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

### Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

### Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

### Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

## TITOLO DODICESIMO

## OPERAZIONI ATTIVE

### Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

*a*) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi, o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

*b*) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte in pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera f), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglo di amministraizone;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera a), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o nelle deliberazioni di volta in volta adottate dagli enti finanziati e perfezionati ai sensi di legge, e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applcano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'art. 48, verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere e) ed l) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere a), e) ed l), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera e) dell'art 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera d) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado successivo al primo, sempre che l'ammontare dei crediti residui delle ipoteche precedenti, unitamente a quelli da concedere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici i boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dall'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*c*) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni; complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*d*) somministraizoni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*f*) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lettera *a*).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

## TITOLO TREDICESIMO
## OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

*a*) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

*b*) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingrombranti;

*c*) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

*d*) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

*e*) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali, od altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

*f*) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

*g*) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzaizone dell'organo di vigilanza;

*h*) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

*i*) effettuare operazioni in cambi e valute con la osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

*l*) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

## TITOLO QUATTORDICESIMO
## BILANCIO

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 7/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi degli utili stessi.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

**(9153)**

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 9 novembre 1971 e 9 maggio 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 10, punto 7), 14, 18, comma terzo, 41, 44, comma secondo, 48, commi primo, secondo e terzo, 50, commi terzo e quarto, dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

*Il Ministro*: COLOMBO

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania**

Art. 10. — « Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

7) Sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14 e sulla nomina dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive.

(*Omissis*) ».

Art. 14. — « Il comitato per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri e del direttore generale.

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al comitato secondo i turni stabiliti dal consiglio a norma dell'art. 10 del presente statuto.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma del presente articolo il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato ».

Art. 18, comma 3° — « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi, alla scadenza, rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori. I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Art. 41. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 2% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 44, comma 2°. — « Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti residuanti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Art. 48, comma 1° — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei, conti correnti con clienti;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*f*) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alle lettere *c*) e *t*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

*g*) operazioni di credito di cui all'at. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48, comma 2°. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Art. 48, comma 3°. — « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le carratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita e deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Art. 50, comma 3°. — « Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni degli atti di pignoramento ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto, per non essere stato stipulato, il contratto definitivo di mutuo ».

Art. 50, comma 4°. — « Il presidente consente, altresì, alla cancellazione delle trascrizioni degli atti di pignoramento quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

**(9225)**

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.
**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Cento.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 marzo 1972 e dalla assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 marzo 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia:

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 50, 57, primo e secondo comma, e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

---

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Cento**

Art. 50. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'Organo di Vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57, primo comma. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 17% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazioni di fondi mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*f*) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57, secondo comma. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Art. 58. — « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(9222)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.
**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, modificato con decreti ministeriali in data 30 dicembre 1970 e 26 giugno 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 25 settembre 1971, dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 settembre 1971, nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 2 novembre 1971;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 6, 56 e 63 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata**

Art. 6. — « Il numero dei soci non sarà maggiore di 215 nè minore di 170: essi rappresentano la sede centrale e le altre sedi, nella proporzione di 81 per la sede di Macerata, 42 per la sede di Camerino, 33 per la sede di Recanati, 29 per la sede di Tolentino e 30 per la sede di Roma.

La qualità di Socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea.

Le proposte per la nomina di nuovi soci saranno formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno 25 soci; in quest'ultimo caso le proposte stesse dovranno pervenire per iscritto al consiglio di amministrazione dell'istituto entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Le votazioni per la nomina dei nuovi soci avverranno su lista unica che comprenderà, in ordine alfabetico, tutti i candidati come sopra proposti.

Qualora dopo la prima votazione non risultassero coperti tutti i posti vacanti, si procederà ad una seconda votazione che avverrà su di una lista formata da tutti i candidati che, in sede di prima votazione, abbiano raggiunto il voto favorevole del 50% più uno dei votanti. Tale seconda votazione potrà essere effettuata, nel corso della stessa assemblea o, comunque, in una Assemblea straordinaria da convocarsi non oltre 30 giorni.

Nel computo dei votanti in nessun caso si tiene conto degli astenuti. I soci non hanno diritti ne sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio;

c) coloro i quali si trovino, al momento della poposta, in una delle situazioni previste dai punti I) e III) del comma successivo.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità;

IV) coloro che diventino impiegati, amministratori e Sindaci di altri istituti di credito aventi filiali nella provincia, eccezion fatta per l'istituto di emissione;

V) coloro che accettino, presso altri istituti di credito aventi filiali nella provincia, cariche che si ritengono incompatibili con le finalità della Cassa.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'Assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

— dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma II, punti I), II) e III);

— dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Il socio deve versare l'importo di una azione entro 30 giorni dalla notificazione della nomina; in difetto è considerato decaduto dalla qualifica per rinuncia.

Ogni azione è di lire cento, quale titolo dei diritti sociali. Le azioni sono infruttifere, nominative, intrasmissibili.

Nessun socio può avere piu di una azione.

Cessando dalla qualifica di socio, l'importo della azione viene devoluto al fondo di riserva ordinario della Cassa ».

Art. 56. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria e indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 63. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera d) dell'art. 54: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera f) dell'art. 54: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di credito e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie e i comuni: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera e) dell'art. 54 ed operazioni di cui alla lettera i) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera t) dell'art. 54, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 56 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato;

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita delle polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia. I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezonamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

**(9224)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Modena.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 luglio 1971, 27 gennaio 1972 e 24 febbraio 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 6, primo e terzo comma, 12, primo e terzo comma, 40, 47 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Modena**

Art. 6, comma 1° — « Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di otto consiglieri ».

Art. 6, comma 3° — « Gli otto consiglieri vengono nominati:

*a*) due dall'amministrazione comunale di Modena;

*b*) uno dall'amministrazione provinciale di Modena;

*c*) due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

*d*) due dalle Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

*e*) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ».

Art. 12, comma 1° — « Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale ».

Art. 12, comma 3° — « Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri ».

Art. 40. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 47. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 19% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito: complessivamente 1,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*f*) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

« I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lettera *d*) ».

« Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Art. 48. — « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

**(9229)**

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 17 novembre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969, 30 dicembre 1970 e 12 giugno 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 febbraio 1972 e dall'assemblea dei soci in data 25 marzo 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 49 e 56, commi primo e secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello**

Art. 49. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 56, primo comma. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 47: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47: complessivamente 9% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito, o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*f*) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 47, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 49 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 56, secondo comma. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

**(9228)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.
**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Fano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), approvato con decreto ministeriale in data 24 giugno 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 luglio 1971, dalla assemblea dei soci della Cassa stessa, in data 26 marzo 1972 e dal presidente della ripetuta azienda in data 8 settembre 1971;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 50 e 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

---

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Fano**

Art. 50. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57. comma 1°. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazioni di fondi, mediante apertura di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*f*) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazione forzata, complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza »

Art. 57, comma 2°. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il loro totale non superi il 38% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Art. 57, comma 3° — « Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Art. 57, comma 4°. — « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

**(9226)**

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 16 dicembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 luglio 1971, 10 settembre 1971 e 4 febbraio 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 26, quarto comma, 44, 52 e 53 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

---

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo**

Art. 26, comma quarto. — « Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento o il miglioramento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Art. 44. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 52. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 42: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, la regione, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 ed operazioni di che alla lettera *l*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*f*) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 42, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, di cui 50% per le partecipazioni e 50% per le operazioni immobiliari, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 15% e 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Art. 53. — « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

**(9227)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale del 4 agosto 1969 e modificato, con decreti ministeriali del 16 ottobre 1970 e 22 dicembre 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 luglio 1971, 16 marzo 1972 e 21 aprile 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 10, punti 4) e 12), 19, 20 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia**

Art. 10. — « Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

(*Omissis*).

12) sulle erogazioni di importo superiore a L. 1.000.000 a valere sui fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

(*Omissis*).

Art. 19. — « Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni ».

Art. 20. — « In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento ».

Art. 48. — « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

**(9231)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Piacenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, approvato con decreto ministeriale del 30 giugno 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 dicembre 1971, 20 gennaio 1972 e 9 marzo 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 17, 24, 37, 39, lettera *u*), 41, 48 e 50, lettera *i*), dello statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Piacenza**

Art. 17. — « Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le varie commissioni.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente è prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso. Il presidente può delegare, volta per volta, in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio, a dirigenti e funzionari della Cassa.

Il presidente ha piena facoltà di nominare avvocati e procuratori, per difendere e rappresentare in giudizio l'Istituto e di dare mandato per dichiarazione di terzo ».

Art. 24. — « Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in: sede centrale, succursali, agenzie e recapiti. Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione ».

Art. 37. — « La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati, sia in lire di conto interno che in conto estero o espressi in altra valuta con il rispetto delle norme valutarie vigenti all'atto del deposito.

Il titolare può disporre delle somme con assegni o mediante ordini dati per corrispondenza ».

Art. 39. — « I capitali amministrati dalla Cassa avranno i seguenti impieghi:

(*Omissis*).

*u*) finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto ».

Art. 41. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti o sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 17% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*f*) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

*h*) sovvenzioni su pegno di beni mobili: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi complessivamente il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norma di statuto.

Infine, l'ammontare complessivo dei prestiti pluriennali, turistici e all'artigianato di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo la specie delle garanzie che assistono i prestiti stessi ».

Art. 50. — « La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

*i*) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia e all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione ed esportazione, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

**(9232)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1972.

**Revoca, su rinuncia, alla ditta SPEMSA dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 846 in data 15 marzo 1957 la ditta SPEMSA fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Dante da Castiglione n. 7, il prodotto biologico Glico-Ci in gocce, già regolarmente registrato;

Vista la lettera in data 15 aprile 1970 con la quale la ditta predetta dichiara di avere spontaneamente rinunciato alla registrazione di detta specialità;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta SPEMSA l'autorizzazione a produrre il prodotto biologico Glico-Ci nella officina farmaceutica sita in Firenze, via Dante da Castiglione, 7, concessa con decreto A.C.I.S. n. 846 in data 15 marzo 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 luglio 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(9245)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1972.

**Revoca alla ditta Società p.a. Domenico Ulrich (D.U.S.P.A.), su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina sita in Torino.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2450 in data 5 novembre 1958, la ditta Società p. a. Domenico Ulrich (D.U.S.P.A.) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Petitti n. 2, preparati galenici nelle sole forme di estratti fluidi, molli e secchi, di tinture, liquori e sciroppi;

Vista la lettera in data 4 ottobre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Società p. a. Domenico Ulrich (D.U.S.P.A.), su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina sita in Torino, via Ilarione Petitti n. 2, concessa con decreto ministeriale n. 2450 in data 5 novembre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 luglio 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(9244)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 luglio 1972:

e revocato il decreto ministeriale 28 aprile 1972, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Celentano Luigi nel comune di Reggio Calabria.

Putortì Francesco, notaio residente nel comune di Motta S. Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria.

**(9246)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1972, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.590.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9277)**

### Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1972, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 92.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9280)**

### Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1972, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9275)**

### Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1972, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 231.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9276)**

### Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1972, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9281)**

### Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1972, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.998.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9282)**

### Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1972, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 22.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9283)**

### Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1972, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.533.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9284)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale « Imbriani », di Avellino, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino n. 23864/2ª del 6 agosto 1971, il preside dell'istituto magistrale « Imbriani » di Avellino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai professori e alunni dell'istituto la somma di lire 550.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside Olindo di Popolo ».

**(9251)**

### Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto processuale civile alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(9387)**

### Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(9388)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

**Corso dei cambi del 19 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581,10 | 581,10 | 581,10 | 581,10 | 581,10 | 581,10 | 581,05 | 581,10 | 581,10 | 581,10 |
| Dollaro canadese | 590,75 | 590,75 | 591,20 | 590,75 | 590,75 | 590,75 | 590,90 | 590,75 | 590,75 | 590,70 |
| Franco svizzero | 153,97 | 153,97 | 154,05 | 153,97 | 154,40 | 153,95 | 153,95 | 153,97 | 153,97 | 153,98 |
| Corona danese | 83,69 | 83,69 | 83,67 | 83,69 | 83,60 | 83,69 | 83,67 | 83,69 | 83,69 | 83,69 |
| Corona norvegese | 89,48 | 89,48 | 89,47 | 89,48 | 89,40 | 89,50 | 89,40 | 89,48 | 89,48 | 89,47 |
| Corona svedese | 122,94 | 122,94 | 123,05 | 122,94 | 122,90 | 122,94 | 122,95 | 122,94 | 122,94 | 122,95 |
| Fiorino olandese | 182,46 | 182,46 | 182,60 | 182,46 | 183,10 | 182,45 | 182,45 | 182,46 | 182,46 | 182,45 |
| Franco belga | 13,2590 | 13,259 | 13,27 | 13,2590 | 13,25 | 13,25 | 13,26 | 13,2590 | 13,25 | 13,26 |
| Franco francese | 116,175 | 116,175 | 116,24 | 116,175 | 116,20 | 116,18 | 116,18 | 116,175 | 116,17 | 116,15 |
| Lira sterlina | 1422,45 | 1422,45 | 1422,50 | 1422,45 | 1422 — | 1422,45 | 1422,60 | 1422,45 | 1422,45 | 1422,45 |
| Marco germanico | 183,82 | 183,82 | 184 — | 183,82 | 184,05 | 183,80 | 183,74 | 183,82 | 183,82 | 183,80 |
| Scellino austriaco | 25,41 | 25,41 | 25,46 | 25,41 | 25,43 | 25,40 | 25,3975 | 25,41 | 25,41 | 25,40 |
| Escudo portoghese | 21,69 | 21,69 | 21,67 | 21,69 | 21,70 | 21,69 | 21,675 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |
| Peseta spagnola | 9,1575 | 9,1575 | 9,16 | 9,1575 | 9,10 | 9,15 | 9,157 | 9,1575 | 9,15 | 9,15 |
| Yen giapponese | 1,9320 | 1,932 | 1,94 | 1,9320 | 1,93 | 1,93 | 1,932 | 1,9320 | 1,93 | 1,93 |

**Media dei titoli del 19 luglio 1972**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,35 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,725 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 92,55 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,30 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,85 |
| » 5 % (Beni esteri) | 92,425 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 97,15 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 96,475 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 98,025 |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,975 |
| » 6 % » » 1971-86 | 97,475 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,15 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,625 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,50 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,125 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,85 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,90 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,375 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,55 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 19 luglio 1972**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 581,075 |
| Dollaro canadese | 590,825 |
| Franco svizzero | 153,96 |
| Corona danese | 83,68 |
| Corona norvegese | 89,44 |
| Corona svedese | 122,945 |
| Fiorino olandese | 182,455 |
| Franco belga | 13,259 |
| Franco francese | 116,177 |
| Lira sterlina | 1422,525 |
| Marco germanico | 183,78 |
| Scellino austriaco | 25,404 |
| Escudo portoghese | 21,682 |
| Peseta spagnola | 9,157 |
| Yen giapponese | 1,932 |

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Ripristino di cognome nella forma tedesca

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 maggio 1948, n. 1565 Gab. con cui alla sig.ra Wielander Emma fu Francesco, nata a Ciardes il 6 luglio 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di De Rossi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 febbraio 1972 dalla sig.na De Rossi Siglinda, di Emma, nata a Bolzano il 24 agosto 1941, figlia della predetta, in atto residente a Roma in via della Farnesina n. 347;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 maggio 1948, n. 1565 Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.na De Rossi Siglinda, nata a Bolzano il 24 agosto 1941 e residente a Roma in via della Farnesina n. 347, viene ripristinato nella forma tedesca di Wielander.

Il sindaco del comune di Roma provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 luglio 1972

*Il commissario del Governo*: MASCI

**(9254)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativo a posti disponibili al 1° ottobre 1971.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

*Concorsi per merito distinto Posti messi a concorso*

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1971.

| Materie o gruppi di materie | Ruolo di appartenenza | Numero dei posti messi a concorso |
|---|---|---|
| 1. Storia dell'arte e bibliotecario | Accademie belle arti | 1 |
| 2. Scenografia | Id. | 1 |
| 3. Figura disegnata | Licei artistici | 1 |
| 4. Ornato disegnato | Id. | 1 |
| 5. Figura e ornato modellato | Id. | 1 |
| 6. Disegno geometrico, prospettiva e architettura | Id. | 1 |
| 7. Arpa | Conservatori musica | 1 |
| 8. Clavicembalo | Id. | 1 |
| 9. Musica corale | Id. | 1 |
| 10. Pianoforte | Id. | 1 |
| 11. Storia della musica e storia ed estetica musicale | Id. | 1 |
| 12. Bibliotecario | Id. | 1 |
| 13. Viola e violino | Id. | 1 |
| 14. Violino | Id. | 2 |
| 15. Violoncello | Id. | 1 |
| 16. Armonia complementare | Id. | 1 |
| 17. Contrabasso | Id. | 1 |
| 18. Lettura della partitura | Id. | 1 |
| 19. Materie letterarie | Id. | 1 |
| 20. Musica d'insieme per strumenti ad arco | Id. | 1 |
| 21. Oboe | Id. | 1 |
| 22. Pianoforte complementare | Id. | 1 |
| 23. Teoria solfeggio e dettato musicale | Id. | 2 |
| 24. Tromba e trombone | Id. | 1 |
| 25. Violino complementare | Id. | 1 |

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovino in servizio alla data del presente bando, che alla data del 1° ottobre 1971 appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

*a*) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

*b*) abbiano prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

*c*) abbiano riportato, negli anni scolastici 1968-69, 1969-70 e 1970-71, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

*Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione Esclusioni*

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 500 devono pervenire con raccomandata insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi - Piazza Bernardino da Feltre - Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

*a*) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

*b*) data e luogo di nascita;

*c*) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

*d*) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

*e*) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiati statizzati);

*f*) data della promozione ad ordinario;

*g*) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 novembre 1971.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione della carriera, con effetto anteriore alla data 30 settembre 1971 e non gli risulti ancora comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 500, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1971.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 500. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 500 rilasciato dal capo dell'istituto attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1968-69, 1969-70 e 1970-71 e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1971 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato), nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato o in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L 500;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L 500;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda della Arma o del Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenute le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

*Prova d'esame*

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione, la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Per le materie indicate al n. 8) è prevista la trattazione scritta di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.

Per le materie di cui al n. 9) è prevista la trattazione scritta di un argomento relativo al programma di insegnamento della storia dell'arte e delle arti applicate negli istituti d'arte.

Per le materie indicate al n. 10) è prevista la trattazione scritta di un argomento di scienze naturali o chimica a scelta del candidato.

Per le materie dal n. 4) al n. 9) la lezione dovrà essere integrata da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Per le materie di cui al n. 10) la lezione dovrà comprendere anche le necessarie dimostrazioni sperimentali.

Art. 5.

*Punteggio e sua ripartizione Valutazione dei titoli Detrazioni*

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero per la pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969.

Art. 6

*Partecipazione alle prove d'esame Diario degli esami*

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

*Commissioni giudicatrici*

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge il relatore e il segretario.

Art. 8.

*Formazione delle graduatorie*

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

*Approvazione della graduatoria*

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
*Disposizioni finali*

Per quanto concerne le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso per merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito, ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1971

*Il Ministro*: MISASI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972*
*Registro n. 27, foglio n. 57*

**(9139)**

**Concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1971.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.
*Concorsi per merito distinto Posti a concorso*

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1971.

| Materie o gruppi di materie | Ruolo di appartenza | Numero dei posti messi a concorso |
|---|---|---|
| 1. Tecniche dell'incisione | Accademie belle arti | 1 |
| 2. Anatomia artistica | Id. | 2 |
| 3. Figura disegnata | Licei artistici | 1 |
| 4. Ornato disegnato | Id. | 2 |
| 5. Letteratura italiana e storia | Id. | 1 |
| 6. Figura e ornato modellato | Id. | 1 |
| 7. Storia dell'arte | Id. | 1 |
| 8. Armonia complementare | Conservatori musica | 1 |
| 9. Corno | Id. | 1 |
| 10. Fagotto | Id. | 1 |
| 11. Flauto | Id. | 1 |
| 12. Materie letterarie | Id. | 1 |
| 13. Letteratura poetica e drammatica | Id. | 1 |
| 14. Pianoforte complementare | Id. | 1 |
| 15. Teoria, solfeggio e dettato musicale | Id. | 1 |
| 16. Tromba e trombone | Id. | 1 |

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

I candidati debbono essere in servizio alla data del presente bando ed appartenere, alla data del 1° ottobre 1971, al ruolo organico degli insegnanti delle materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, inoltre, risultare in possesso, al 30 settembre 1971, dei seguenti requisiti:

*a*) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

*b*) aver riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « valente ».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui alla lettera *a*) del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile, semprechè il concorrente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini della ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 3.
*Presentazione delle domande di ammissione Documentazione Termini Esclusioni*

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500 e da inoltrare a mezzo raccomandata, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi Piazza Bernardino da Feltre Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

*a*) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

*d*) sede ed istituto in cui il candidato è in servizio;

*e*) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiati statizzati);

*f*) data della promozione ad ordinario;

*g*) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta al 30 settembre 1971.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data 30 settembre 1971 e non gli risulti ancora comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve, inoltre, allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore a quella del 1° ottobre 1971. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 500. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata di ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso; nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 500, rilasciato dal capo di istituto, attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1968-69, 1969-70, 1970-71 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti al 30 settembre 1971 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

*a)* gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare 1922, su carta legale da L 500;

*b)* coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale 1937, su carta legale da L. 500;

*c)* gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L 500, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dello Esercito, o quelle di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

La esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.
*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice è nominata, con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione, nella prima adunanza, sceglie fra i propri membri il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 5.
*Punteggio e sua ripartizione Valutazione dei titoli Detrazioni*

La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1971.

Art. 6.
*Formazione delle graduatorie*

Al termine delle operazioni la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 75 punti su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.
*Approvazione delle graduatorie*

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1971

*Il Ministro:* MISASI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972*
*Registro n. 26, foglio n. 272*

**(9140)**

---

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Licata

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Licata (Agrigento);

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Licata, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fiduccia dott. Benedetto | punti | 93,33 | su 132 |
| 2. Gioia dott. Giacomo | » | 87,47 | » |
| 3. Vacirca dott. Salvatore | » | 80,33 | » |
| 4. Bertola dott. Vincenzo | » | 79,55 | » |
| 5. Raimondo dott. Vincenzo | » | 78,38 | » |
| 6. Pannone dott. Francesco | » | 77,38 | » |
| 7. Magnani Giovanni | » | 76,89 | » |
| 8. Milanesi dott. Luigi | » | 76,85 | » |
| 9. Caruana Salvatore | » | 76,50 | » |
| 10. Laurenza dott. Giovanni | » | 76,40 | » |
| 11. Grillo dott. Roberto | » | 76,02 | » |
| 12. Coco dott. Vincenzo | » | 75,35 | » |
| 13. Puglisi dott. Carmelo | » | 74,57 | » |
| 14. Casazza Egidio | » | 74,25 | » |
| 15. de Negri dott. Errico | » | 73,99 | » |
| 16. Mazza dott. Osvaldo | » | 73,15 | » |
| 17. De Pascale dott. Mario | » | 72,68 | » |
| 18. Parini Antonio | » | 71,66 | » |
| 19. Ferrari dott. Pietro | » | 71,59 | » |
| 20. Filippi dott. Davide | » | 70,95 | » |
| 21. Tinterri Otello | » | 70,89 | » |
| 22. Panuccio dott. Rocco | » | 70,64 | » |
| 23. Alberti Pietro | » | 69,46 | » |
| 24. Laspia dott. Antonio | » | 69,18 | » |
| 25. Di Francesco dott. Paolino | » | 69,01 | » |
| 26. Alaimo dott. Antonio | » | 68,22 | » |
| 27. Piscitelli Ferruccio | » | 66,54 | » |
| 28. Ciampa Pietro | » | 65,88 | » |
| 29. La Placa Cataldo | » | 64,46 | » |
| 30. Scuto Giuseppe | » | 62,91 | » |
| 31. Viganò Mauro | » | 59,14 | » |
| 32. Lombardo dott. Giuseppe | » | 54,25 | » |
| 33. Filograsso dott. Domenico | » | 51,37 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1972

p. *Il Ministro:* SARTI

**(9340)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1972, n. 25.

**Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, concernente: « Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« I contributi sono concessi dall'assessore ai lavori pubblici, previa deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dello stesso assessore, di concerto con quello all'igiene e alla sanità ».

« I mutui contratti per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione quando gli enti mutuatari non siano in grado di offrire agli istituti mutuanti le garanzie da essi richieste; si applicano in tali casi le norme della legge regionale 1° luglio 1971, n. 25 ».

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 1 miliardo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al titolo II sezione IV rubrica n. 9 categoria XI — il capitolo 604 con la denominazione: « Contributi una tantum a comuni ed a loro consorzi per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rublica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 1 miliardo, previsto dal presente articolo, farà carico al sopracitato capitolo 604.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, è autorizzato, per l'esercizio 1972, l'ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 597 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento è elevato da lire 80 milioni a lire 180 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 di detto stato di previsione (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 20 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al titolo I sezione IV rubrica n. 9 categoria III — il capitolo 289 con la denominazione: « Spese per promuovere e per finanziare studi diretti a valutare e determinare, nei vari casi, le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali » e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 9 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 20 milioni autorizzato con il presente articolo farà carico al sopracitato capitolo 289.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito « per memoria » — al titolo II sezione IV rubrica n. 3 categoria XIV — il capitolo 579 con la denominazione: « Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti (spesa obbligatoria) ».

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, così come modificato dall'art. 1 della presente legge, faranno carico al suddetto capitolo 579 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il predetto capitolo 579 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, approvato con l'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 giugno 1972

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1972, n. 26.

**Modifiche, integrazioni e rifinanziamento del capo I della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In prosecuzione ed a completamento del primo comma dell'art 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, viene aggiunta la seguente dizione: « ivi comprese le opere accessorie ».

Art. 2.

Nel quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, la misura della quota per spese generali e di collaudo è elevata dal 5 al 7 per cento.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituito dal seguente:

« L'agibilità e l'uso degli impianti, che beneficeranno del contributo della Regione, dovranno essere garantiti a tutti i gruppi sportivi ed alle associazioni operanti nel territorio del comune interessato e dei consorzi di comuni sulla base di apposito regolamento predisposto dall'ente beneficiario e approvato dal servizio regionale delle attività ricreative e sportive ».

Art. 4.

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate al servizio regionale delle attività ricreative e sportive, per l'anno 1972, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per l'anno 1973, entro il 31 gennaio 1973.

Potranno essere anche finanziate le domande di contributo, già prodotte ai sensi della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26 e successive modificazioni, pervenute al servizio regionale delle attività ricreative e sportive successivamente al 6 settembre 1971.

Art. 5.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, e dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1972 ed il limite di impegno di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1973.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1972, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991 e di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1992.

L'onere di lire 200 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1972, fa carico al capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 400 milioni a lire 600 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 350 milioni relativo alle annualità degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991 e quello da lire 150 milioni per l'annualità dell'esercizio 1992 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli stessi esercizi finanziari.

Alla maggiore spesa annua di lire 150 milioni derivante dalla autorizzazione del limite di impegno per l'esercizio finanziario 1973 si farà fronte con la cessazione della spesa autorizzata dall'art. 16 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, fino all'esercizio 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 giugno 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1972, n. **27.**

**Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, concernente « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico-sanitari e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonchè per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1972, un limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

L'onere di lire 300 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 589 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, il cui stanziamento è elevato da lire 700 milioni a lire 1 miliardo mediante prelevamento dell'importo di lire 300 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Entro il limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con il primo comma del precedente articolo, i contributi possono essere concessi, in via del tutto eccezionale e in caso di comprovata necessità, anche sulle somme mutuate per l'acquisto di aree e di edifici idonei ad essere destinati a servizi ospedalieri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 giugno 1972

BERZANTI

**(9177)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.